

Comune di Molfetta

Oggetto: Procedura aperta lavori di costruzione pista di atletica leggera e completamento blocco servizi area PEEP di Mezzogiorno.

Avviso di precisazione e differimento termine

Con riferimento a specifica richiesta pervenuta si precisa quanto segue:

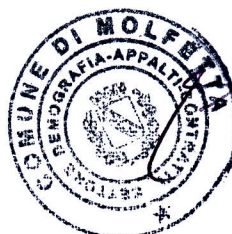
- 1. Pag. 2 (opere scorporabili subappaltabili):** tra le categorie di cui si compone l'opera, sono indicate, tra le altre, anche la categoria. OS30, OG6 e OS28 le quali, ciascuna di esse, d'importo inferiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto e inferiore a €. 150.000. Pertanto, in virtù dell'art. 30 DPR n. 34/2000 e secondo l'interpretazione fornita allo stesso articolo dalla Circolare Ministero LL.PP. n. 182/2000, le suddette categorie di lavorazioni " qualunque sia la categoria di appartenenza **sono eseguibili dal soggetto qualificato per la categoria prevalente.**"

R 1).....Rispetto a quanto affermato si concorda a condizione che il soggetto partecipi alla gara con classifica adeguata all'importo dell'appalto. Analogo discorso vale per le rimanenti categorie scorporabili e subappaltabili come indicate nel bando di gara.

- 2) Pag. 5 e pag. 8 (Cause di esclusione):** tra le dichiarazioni che deve presentare il concorrente, a pena di esclusione, è indicata quella di non aver emesso assegni bancari o postali di cui agli artt. 1 e 2 L. n. 386/1990. Tale requisito, non rientra tra i requisiti generali che deve possedere l'operatore economico ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 163/06 e, conseguentemente, per il principio della tassatività delle clausole di esclusione sancito dal nuovo articolo 46 1-bis, gli inadempimenti sanzionati con l'esclusione del candidato **sono quelli elencati nel suddetto art. 46.**

Pertanto, come sancito nel comma 1bis, "**i bandi non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione, dette prescrizioni sono comunque nulle**"

R.2)Rispetto a quanto affermato si conferma la non previsione nell'art. 38 della dichiarazione richiesta dal bando che potrà quindi essere omessa.



- 3) **Pag. 7 (ATI e incremento di 1/5):** il beneficio dell'incremento di un quinto, ai sensi dell'art. 61 comma 2 DPR n. 207/10, non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92 comma 2 ovverosia ai fini del conseguimento del 40% dell'importo dei lavori e non, come erroneamente indicato nel bando, ai fini della qualificazione nella percentuale di partecipazione all'ATI indicata nell'atto di impegno.

R 3)si conferma che la previsione dell'art. 92 comma 2 si riferisce alla sola ipotesi del conseguimento del 40% dell'importo dei lavori.

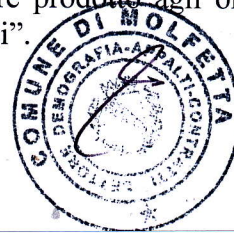
- 4) **Pag. 10 (Cauzione rilasciata da intermediari finanziari) :** si rileva che l'art. 75 D.Lgs. n. 163/06 nella parte in cui prevede il rilascio della fidejussione da parte degli intermediari finanziari, è stato modificato dall'art. 28 D. Lgs. n. 169/2012.

R. 4)nel caso di specie trattasi di mero errore materiale per cui gli intermediari finanziari sono quelli di cui all'art. 106 e non 107 del D. L. gs. n. 385/93.

- 5) **Pag. 10 (certificazione qualità e dimezzamento cauzione):** è prescritto che per poter usufruire della riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria e di quella definitiva, il partecipante deve possedere una certificazione di qualità relativa alla categoria /e dei lavori da eseguire. Tale prescrizione è assolutamente contraria al contenuto dell'art. 4 DPR n. 34/2000 (poi art. 63 DPR n. 207/10), secondo il quale la suddetta certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche. Tale assunto è confortato dall'orientamento giurisprudenziale consolidato di cui agli arresti del Consiglio di Stato n. 4105/2012e n. 3229/2011.

R. 5) Si conferma l'eccezione sollevata essendo acclarato che la certificazione di qualità aziendale per il settore EA28 si riferisce a tutte le categorie SOA di cui l'impresa dispone.

- 6) **Pag. 15 (Controlli a campione sui concorrenti):** è prescritto che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sui concorrenti, i quali sono tenuti a presentare della documentazione, tra cui certificati in originale o in copia autenticata. Si rileva che, l'art. 15 L. n. 183/2011 (legge stabilità 2012) nel voler ribadire più incisivamente che la P. A. qualora voglia controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o atti di notorietà rese ai sensi dell'art. 46 e 47 DPR n. 445/2000, **deve procedere d'ufficio**, ha altresì aggiunto che sulle certificazioni è apposta, a pena di nullità, la dicitura:” il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.



R.6)E' fin troppo evidente che si tratta di un mero refuso riveniente da precedenti bandi di gara.

Inoltre, si chiarisce che non necessita la presentazione della copia autenticata della certificazione di qualità qualora essa sia riportata sulla attestazione SOA .

Si chiarisce che, a causa di mero errore materiale, tra la documentazione da produrre manca il codice etico degli appalti , ancorché allegato al bando di gara. Esso deve essere sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti alla gara e inserito tra i documenti di partecipazione.

I soggetti che abbiano già trasmesso il plico di partecipazione potranno supplire alla mancanza mediante invio di plico integrativo che dovrà riportare la seguente dicitura: " plico integrativo per procedura aperta lavori pista di atletica leggera ". Detto plico integrativo deve pervenire a questo Comune entro il termine di seguito indicato con le medesime modalità di invio e chiusura del plico principale.

Infine, in considerazione della pubblicazione dell'avviso sulla GURI avvenuta solo in data 16.11.2012, **si differisce il termine per la presentazione dei plichi al 17.12.2012 ore 13,00 con apertura dei plichi il successivo 18.12.2012 alle ore 10,00.**

Ciò posto il termine ultimo per la richiesta di accesso per il sopralluogo dovrà essere entro il 12.12.2012 .



Il Dirigente
Dott. Enzo Roberto Tangari

Molfetta, 30.11.2012